



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2831

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza

Indice

| | |
|---|----|
| 1. DDL S. 2831 - XVII Leg..... | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 4 |
| 1.2.1. Testo DDL 2831 | 5 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 8 |
| 1.3.1. Sedute | 9 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 10 |
| 1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) | 11 |
| 1.3.2.1.1. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 342 (pom.) del 27/06/2017 | 12 |
| 1.3.2.1.2. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 348 (ant.) del 13/07/2017 | 21 |
| 1.3.2.1.3. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 352 (pom.) del 25/07/2017 | 24 |
| 1.3.2.1.4. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 356 (pom.) del 12/09/2017 | 38 |
| 1.3.2.1.5. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 357 (pom.) del 13/09/2017 | 42 |
| 1.4. Trattazione in consultiva | 44 |
| 1.4.1. Sedute | 45 |
| 1.4.2. Resoconti sommari | 47 |
| 1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) | 48 |
| 1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 206 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/09/2017 | 49 |
| 1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) | 52 |
| 1.4.2.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 73 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/10/2017 | 53 |
| 1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) | 55 |
| 1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 814 (ant.) del 18/10/2017 | 56 |
| 1.4.2.3.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 815 (pom.) del 18/10/2017 | 64 |
| 1.4.2.4. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) | 70 |
| 1.4.2.4.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 333 (pom.) del 18/07/2017 | 71 |
| 1.4.2.4.2. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 335 (pom.) del 25/07/2017 | 76 |
| 1.4.2.5. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) | 80 |
| 1.4.2.5.1. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 286 (pom.) del 13/09/2017 | 81 |

1. DDL S. 2831 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2831
XVII Legislatura

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

Iter

13 settembre 2017: in corso di esame in commissione

Iter da stralcio

Risultante dallo stralcio dell'articolo 15 del [C.3671](#) deliberato nella seduta n. 627 del 18 maggio 2016.

Successione delle letture parlamentari

| | |
|----------------------------|---|
| C.3671 | stralcio di C.3671-BIS , C.3671-TER conclusione anomala per stralcio |
| C.3671-TER | assorbe C.865 approvato |
| S.2831 | in corso di esame in commissione |

Iniziativa Governativa

Ministro della giustizia [Andrea Orlando](#) (Governo [Renzi-I](#))

Di concerto con

Ministro dello sviluppo economico [Federica Guidi](#)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **11 maggio 2017**; annunciato nella seduta ant. n. 821 del 11 maggio 2017.

Classificazione TESEO

GRANDI IMPRESE , AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA , LIQUIDAZIONE DI IMPRESE

Articoli

COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.2), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), GRUPPI DI IMPRESE (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.2), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.2), PIANI DI SVILUPPO (Art.2), CONCORDATO PREVENTIVO (Art.2), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.2), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.2), UTILI DI ESERCIZIO (Art.2), ONORARI E TARIFFE PROFESSIONALI (Art.2), DEBITI (Art.2), CREDITI (Art.2), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.2), VIGILANZA (Art.2), RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE (Art.2), CESSIONE DI BENI (Art.2), FALLIMENTO

(Art.2), GARANZIA DELLO STATO (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Francesco Scalia \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 13 luglio 2017) .

Assegnazione

Assegnato alla [10^a Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede referente il 26 giugno 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 845 del 27 giugno 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2831

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2831

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 15 del
DISEGNO DI LEGGE N. 3671

presentato dal **Ministro della giustizia** (ORLANDO)
di concerto con il **Ministro dello sviluppo economico** (GUIDI)
(*V. Stampato Camera n. 3671-ter*)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 maggio 2017

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 maggio 2017*

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Oggetto della delega al Governo
e procedura per il suo esercizio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato.

3. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero, alle condizioni indicate dall'articolo 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di gruppi di imprese

- che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;
- b) individuare i presupposti di accesso alla procedura, con riguardo all'esistenza congiunta di:
- 1) uno stato di insolvenza;
 - 2) un rilevante profilo dimensionale, da quantificare sulla base della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi;
 - 3) un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità, da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese;
 - 4) concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta;
- c) stabilire che l'intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, all'esito di un'istruttoria improntata alla massima celerità, omessa ogni formalità non essenziale al rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa;
- d) disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura;
- e) prevedere che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito della domanda di cui alla lettera c), accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b), dichiari lo stato di insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato;
- f) istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, determinando in particolare i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse, necessari per l'iscrizione nell'albo medesimo; prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'albo l'avere svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa e l'avere maturato specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi;
- g) stabilire che il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario, ovvero, nei casi di eccezionale complessità, tre commissari straordinari, ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente, individuandoli tra gli iscritti nell'albo dei commissari straordinari di cui alla lettera f); prevedere che lo stesso soggetto non possa essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in casi eccezionali e motivati; prevedere altresì per i commissari straordinari il divieto, sanzionabile con la revoca dall'incarico, di ricevere incarichi professionali da professionisti incaricati della stessa funzione o di conferirli ai medesimi;
- h) prevedere che il commissario straordinario possa essere successivamente revocato, per giusta causa, dal Ministro dello sviluppo economico, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza;
- i) stabilire criteri e modalità di remunerazione del commissario che tengano conto dell'efficienza ed efficacia dell'opera prestata e siano parametrati, secondo fasce coerenti con le dimensioni dell'impresa:
- 1) all'attivo realizzato e al passivo accertato, nel rispetto dei limiti stabiliti per le altre procedure concorsuali;
 - 2) al fatturato realizzato durante l'esercizio dell'impresa, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per i compensi degli amministratori delle società pubbliche non quotate;
 - l) prevedere che il tribunale, entro quarantacinque giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione

all'amministrazione straordinaria, previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico e sulla base del piano predisposto dal commissario straordinario, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ovvero, ove lo ritenga utile o necessario, conferisca a un professionista iscritto nell'albo dei commissari straordinari di cui alla lettera *f*) l'incarico di attestare, entro i successivi trenta giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria; prevedere che, in alternativa, il tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale;

m) prevedere che per le società quotate in mercati regolamentati, per le imprese con almeno 1.000 dipendenti e un volume di affari pari a un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera *b*), numero 2), nonché per le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali per le quali sussistano i presupposti di cui alla lettera *b*), il Ministro dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario secondo i criteri di cui alla lettera *g*), e che in tal caso il tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *b*), confermi entro breve termine l'ammissione alla procedura medesima;

n) disciplinare le modalità di nomina del comitato di sorveglianza da parte del Ministro dello sviluppo economico e, per quanto riguarda i componenti da individuare tra i creditori, da parte del tribunale, nonché la sua composizione e i relativi poteri, specialmente con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori, sull'attuazione del programma e sulle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;

o) disciplinare le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare:

1) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti;

2) il pagamento di crediti plessi strategici al di fuori delle regole del riparto;

3) l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore;

p) definire i contenuti del programma di ristrutturazione sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché la durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, assicurandone la flessibilità in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento;

q) legittimare il commissario straordinario e il comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o del venire meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico; attribuire analoga facoltà a una percentuale non irrisiona dei creditori, consentendone l'esercizio non prima di un congruo termine, in modo da garantire la stabilità della procedura, nella fase iniziale, e l'effettività della tutela dei creditori;

r) disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti;

s) prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi d'impresa e all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2831
XVII Legislatura

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N_342 \(pom.\)](#)

27 giugno 2017

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

[N_348 \(ant.\)](#)

13 luglio 2017

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 20
luglio 2017 alle
ore 10:00

[N_352 \(pom.\)](#)

25 luglio 2017

(Emendamenti e
odg allegati al
resoconto)

[N_356 \(pom.\)](#)

12 settembre 2017

(rinvio dell'esame)

[N_357 \(pom.\)](#)

13 settembre 2017

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 342 (pom.) del 27/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017
342^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La vice presidente [PELINO](#) comunica che in data di ieri è stato assegnato alla Commissione il disegno legge n. 2831, approvato dalla Camera dei deputati, recante «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»; propone quindi di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede referente di tale disegno di legge.

Conviene la Commissione.

La vice presidente [PELINO](#) comunica inoltre che l'audizione informale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, programmata dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, delle Commissioni 8^a e 10^a alle ore 8,30 di domani, mercoledì 28 giugno, non avrà luogo e che sarà riprogrammata appena possibile.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

La vice presidente [PELINO](#) comunica che il relatore, senatore Scalia, ha presentato una proposta di parere non ostantiva con osservazione, pubblicata in allegato.

Il senatore [GIROTTA](#) (M5S) ritiene ingiustificata la fretta con la quale il Parlamento italiano sta esaminando il provvedimento di ratifica dell'Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (CETA), che avrebbe invece meritato, a suo parere, un esame molto più attento e approfondito.

Riprendendo argomenti già esposti nel corso dei lavori in Commissione Affari esteri, e parlando in termini generali, ribadisce la posizione contraria del Movimento 5 Stelle nei confronti della politica di globalizzazione del commercio portata avanti - a discapito di quella dei diritti - dall'Unione europea, sottolineando come tale scelta favorisca le grandi multinazionali. Sono così messe in rapporto economie che presentano asimmetrie competitive - come ricorda anche il parere del relatore con riferimento al CETA - dovute ai diversi costi di produzione e della manodopera, delle materie prime e dell'energia, per non considerare gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Ricorda poi, in quanto connesso, il fenomeno della delocalizzazione industriale, con lo spostamento delle produzioni maggiormente inquinanti nei Paesi in via di sviluppo.

Con riferimento all'Accordo commerciale con il Canada ritiene che il nostro Paese sarà invaso da prodotti canadesi, i cui costi di produzione sono inferiori, soprattutto nel settore dell'agroalimentare, già alle prese con una crisi che negli ultimi anni ha portato a un crollo dei prezzi e al fallimento di molte piccole imprese.

Ricorda che nelle 1057 pagine del protocollo d'intesa del CETA non c'è alcun elemento di stima relativo all'impatto sull'occupazione; tuttavia secondo un *impact study* della "Tuft University" canadese entro il 2023 il CETA comporterà una perdita complessiva di 230.000 posti di lavoro in Europa, prevalentemente in Francia e in Italia.

Egli riterrebbe necessario attendere, prima di ratificare l'accordo, che il Canada riconoscesse come vincolante il principio di precauzione ed esprime preoccupazione per le possibili infiltrazioni criminali: secondo il rapporto della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA), pubblicato il 22 giugno 2017, la ndrangheta, ormai ben radicata in Canada, starebbe riciclando il suo denaro anche nel settore agroalimentare locale e vedrebbe intensificati i suoi affari in assenza di norme stringenti sui reati agroalimentari. Manifesta inoltre i suoi timori per le piccole e medie imprese.

In conclusione, dichiara il voto contrario del Gruppo M5S sulla proposta di parere del relatore e contestualmente presenta e illustra una proposta di parere alternativo, di tenore contrario, che riprende quanto appena detto, pubblicata in allegato.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*AP-CpE-NCD*), pur nella consapevolezza della tardività del parere, visto l'andamento dei lavori, manifesta apprezzamento per la proposta di parere del relatore, che ha raccolto molte delle perplessità emerse nel corso dell'esame.

A tale riguardo, precisa che mentre concorda pienamente con il relatore nel ritenere opportuno attendere lo sviluppo del dibattito in atto in altri Paesi firmatari e comunque non affrettare il procedimento di ratifica, concorda solo parzialmente con quanti criticano il Trattato nel suo complesso. Certamente questo presenta profili problematici inerenti l'agroindustria e in particolare l'agricoltura; egli tuttavia considera che le difficoltà che affliggono questi settori derivino principalmente da una insufficiente attività di tutela e valorizzazione da parte dell'Italia della produzione nazionale e delle sue specificità in seno all'Unione europea, prima ancora che in sede di negoziazione con il Canada o con altri *partner* commerciali. Sottolinea poi l'assenza di criticità per i settori dell'industria e dei servizi, come sostenuto anche dalle relative organizzazioni di categoria.

Peraltro, segnala che la bilancia commerciale tra i due Paesi è favorevole all'Italia, dunque le preoccupazioni maggiori dovrebbero riguardare il Canada e non l'Italia.

Ci tiene a precisare che è sempre attento alle ragioni di chi si oppone al CETA, cui riconosce il merito di fornire un contributo di verità ai dibattiti; tuttavia in questa circostanza non ritiene fondate le motivazioni addotte, soprattutto se fondate su studi universitari o su tesi di economisti, la cui capacità di fare valutazioni e previsioni si è mostrata nel tempo alquanto modesta.

Con riferimento all'intervento del senatore Girotto, ammette di non apprezzare l'attuale globalizzazione, per come si è realizzata, ma, non condividendo la prospettiva di un ritorno a una economia agro-silvo-pastorale, invita a considerare anche i suoi aspetti positivi, soprattutto per i benefici a favore di altre popolazioni che hanno riguardato circa un miliardo di persone.

Si sofferma infine sulle asimmetrie competitive, invitando a considerare come sia paradossale invocare tale aspetto nei rapporti tra il Canada e l'Unione europea, laddove ben maggiori e più significative asimmetrie si registrano con altri Paesi, a partire dalla Cina e da molti Paesi del Terzo Mondo. Chiede quindi ironicamente ai senatori del Movimento 5 Stelle quale sarebbe la loro politica in materia se fossero al Governo del Paese, se cioè intendano chiudere le frontiere al commercio internazionale.

In conclusione, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere non ostativo del relatore.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (*Art. I-MDP*) dopo avere a sua volta ricordato la scarsa tempestività del parere, alla luce dell'accelerazione impressa all'*iter* del disegno di legge in titolo, si unisce agli interventi che l'hanno preceduta nel lamentare l'eccessiva fretta, rammaricandosi per il mancato approfondimento su un tema molto rilevante per il Paese.

A suo parere, mentre l'Accordo di partenariato strategico si pone obiettivi condivisibili, come la lotta al terrorismo e la tutela dei diritti umani, l'Accordo sul libero scambio (CETA) solleva diverse perplessità, soprattutto per le problematiche inerenti i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e della tutela della salute. In proposito cita la lettera spedita da associazioni ambientaliste, sindacali, dei consumatori e dei produttori agricoli al Presidente del Senato, nella quale si lamenta, oltre a una interpretazione del principio di precauzione molto più limitata di quella che vige all'interno dell'Unione europea, l'applicazione del principio di equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie, tenuto conto che in Canada sono impiegate 99 sostanze attive vietate nell'UE.

Riconosce al relatore di aver recepito nella sua proposta di parere le perplessità emerse nel corso del dibattito, ma a suo parere sarebbe stata più opportuna una presa di posizione più coraggiosa, con l'espressione di un parere contrario.

In conclusione dichiara che il suo Gruppo non parteciperà al voto.

Nessun altro chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere non ostativo con osservazione proposto dal relatore è posto ai voti e approvato; resta pertanto preclusa

la votazione sulla proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo parlamentare M5S.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2849

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune»,

premesso che:

la nuova strategia commerciale dell'Unione europea, delineata nella Comunicazione "Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento più responsabile", COM (2015) 497, prevede un programma di negoziati commerciali tra l'Unione europea nel suo complesso da un lato e di altri continenti o Stati, dall'altro, all'esito dei quali si giunge alla sottoscrizione di accordi di libero scambio finalizzati a consentire di guidare la globalizzazione a vantaggio delle imprese e dei cittadini europei; con il disegno di legge in titolo si provvede alla ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a)

Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016 (CETA), e relativo strumento interpretativo comune;

in merito all'Accordo di partenariato strategico, con decisione del Consiglio del 13 settembre 2015 è stata approvata la firma da parte dell'Unione europea e l'applicazione provvisoria dell'Accordo, il 30 ottobre 2016, in occasione del XVI Vertice bilaterale UE-Canada, l'Accordo è stato firmato unitamente al CETA e il 15 febbraio 2017 il Parlamento europeo ha approvato l'Accordo;

obiettivi principali dell'Accordo di partenariato strategico sono il rafforzamento del dialogo politico e il miglioramento della cooperazione a livello bilaterale, regionale e multilaterale, nonché la riaffermazione dello *status* strategico delle relazioni UE-Canada, interessando un ampio spettro di settori, dai diritti umani alla cultura, dall'economia alla giustizia, alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, alla ricerca e innovazione;

l'Accordo economico e commerciale globale (CETA) deriva da negoziati avviati nel 2009 e conclusi nel settembre 2014 ed è stato firmato, due anni dopo, il 30 ottobre 2016, in occasione del XVI Vertice bilaterale UE-Canada, unitamente a uno strumento interpretativo comune e a 38 dichiarazioni unilaterali degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE; il 15 febbraio 2017, poi, il Parlamento europeo lo ha approvato;

il CETA abolisce il 99 per cento dei dazi doganali e molti altri ostacoli per gli operatori commerciali, includendo disposizioni in materia di accesso al mercato di beni, servizi, investimenti e appalti pubblici, nonché in materia di diritti di proprietà intellettuale, misure sanitarie e fitosanitarie, sviluppo sostenibile, cooperazione normativa, riconoscimento reciproco, facilitazione degli scambi,

cooperazione sulle materie prime, risoluzione delle controversie e ostacoli tecnici agli scambi; sono esclusi dall'accordo i servizi pubblici, i servizi audiovisivi e di trasporto e alcuni prodotti agricoli, come ad esempio i prodotti lattiero-caseari, il pollame e le uova; considerato che:

si rilevano serie criticità nel CETA, concernenti soprattutto il settore agricolo e agroalimentare italiano, per le sue peculiari caratteristiche di qualità e tipicità e per il relativo pregi, con particolare riferimento al riconoscimento di sole quarantuno indicazioni geografiche, a fronte di 288 DOP e IGP registrate, e alla legittimazione in alcuni casi del diffuso fenomeno dell'*italian sounding*;

si rileva inoltre che il principio di equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie mal si concilierebbe con la circostanza che in Canada è consentito l'uso di diverse sostanze attive vietate invece nell'Unione europea;

tale situazione fa sorgere una forte preoccupazione per l'asimmetria competitiva che il CETA potrebbe determinare tra le produzioni canadesi e le produzioni europee e, in particolare, italiane, presidiate da regole e relativi costi funzionali alla tutela del lavoro, della salute e dell'ambiente;

i due Accordi in esame presentano natura mista e sono pertanto sottoposti alla ratifica anche dei parlamenti nazionali;

del CETA fa parte lo Strumento interpretativo comune, messo a punto dalla Commissione europea e dal Canada al fine di fornire un'interpretazione vincolante su varie parti dell'Accordo che avevano suscitato preoccupazione da parte di alcuni Stati membri e nell'opinione pubblica;

nel corso del negoziato e in fase di approvazione alcuni Stati membri hanno formulato riserve e sono state registrate perplessità in seno al Consiglio, essenzialmente su aspetti sensibili del CETA quali la tutela dei consumatori, dell'ambiente, sui servizi pubblici e sulla protezione degli investimenti;

in Germania è stato presentato ricorso alla Corte costituzionale tedesca sostenendo l'incostituzionalità del CETA in quanto ritenuto lesivo dei principi democratici e dell'integrità ambientale;

in Francia il *Conseil Constitutionnel* è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del CETA contestandosi che tale accordo aumenta il grado di liberalizzazione degli scambi commerciali tra il Canada e gli Stati Uniti e introduce un meccanismo di arbitraggio tra investitori e Stati membri prevedendo la soppressione di norme primarie e secondarie che siano considerate di ostacolo agli investimenti delle imprese canadesi negli Stati membri e viceversa; che l'accordo medesimo comporta un chiaro trasferimento di sovranità degli Stati membri, superiore a quello consentito a favore dell'Unione europea; e che le condizioni di esercizio dei poteri che gli Stati membri hanno trasferito all'Unione europea sulla base dei Trattati europei rischiano di essere significativamente compromessi;

esprime parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di attendere gli sviluppi del dibattito in atto in altri Paesi firmatari, per consentire un più ponderato esame del disegno di legge e, in particolare, dei potenziali effetti dell'Accordo economico e commerciale globale (CETA), anche alla luce delle posizioni di altri Stati membri che hanno rilevato criticità.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI GIROTTA E CASTALDI SUL DISEGNO DI LEGGE 2849

La 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che:

la Strategia dell'Unione europea, delineata nella Comunicazione "Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" [COM (2015) 497], prevede un programma di negoziati commerciali con il fine di guidare la globalizzazione a vantaggio delle imprese e dei cittadini europei mediante le seguenti iniziative:

dare priorità alla conclusione dei principali progetti negoziali in corso, come i negoziati in ambito OMC, il TTIP, l'accordo di libero scambio UE-Giappone, l'accordo UE-Cina in materia di investimenti, e proprio l'accordo CETA UE-Canada;

avviare negoziati nella regione Asia-Pacifico, per accordi di libero scambio con Australia, Nuova Zelanda, Filippine e Indonesia;

assicurare un'attuazione efficace degli accordi di partenariato economico e rafforzare le relazioni con l'Unione africana e con i partner commerciali africani disposti ad avanzare;

modernizzare gli accordi di libero scambio in vigore con il Messico e il Cile e l'Unione doganale con la Turchia;

tale approccio favorisce la stipula di trattati di libero scambio di nuova generazione che finiscono spesso per porre limitazioni e condizionare la legislazione nazionale in settori nevralgici del diritto, quali i servizi pubblici, la salute, l'ambiente e il lavoro, tutti costituenti settori in cui sono presenti beni pubblici e beni comuni, sia in una dimensione nazionale che europea, da preservare e tutelare;

gli accordi di libero scambio dovrebbero essere posti al servizio di obiettivi che tengano conto di compatibilità cruciali quali l'occupazione, i diritti umani, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile; preso atto che:

il disegno di legge in esame riguarda la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, nonché dell'Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune;

l'Accordo di partenariato strategico (SPA) mira a rafforzare il dialogo politico, a migliorare la cooperazione e a riaffermare lo status strategico delle relazioni tra l'Unione europea e il Canada, ponendo le basi per una più ampia collaborazione in molti importanti settori, tra cui rilevano principalmente quelli della fiscalità, dello sviluppo sostenibile, della tecnologia, della ricerca e innovazione, della cultura e istruzione, della gestione delle catastrofi, della giustizia, della libertà e della sicurezza, dell'ambiente e dei cambiamenti climatici;

il 15 febbraio 2017 il Parlamento europeo, con 408 voti a favore, 254 voti contrari e 33 astensioni, ha dato il proprio consenso alla conclusione del CETA, l'Accordo economico e commerciale globale UE-Canada;

lo scopo dell'Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada è stabilire relazioni economiche avanzate e privilegiate, fondate su valori e interessi comuni, che dovrebbero stimolare la creazione di nuove opportunità per il commercio e gli investimenti, grazie esclusivamente a norme più favorevoli per gli operatori commerciali e all'apertura dell'accesso al mercato per le merci e i servizi di molti settori, a svantaggio della tutela degli interessi pubblici da proteggere. A tale ultimo riguardo occorre osservare che sia gli obiettivi che i processi decisionali e negoziali relativi al predetto Accordo non rispondono alle esigenze di tutela rilevate in precedenza;

in particolare, l'accordo globale economico e commerciale tra UE e Canada (CETA), secondo le stime della Commissione europea, una volta entrato in vigore, potrebbe aumentare il commercio bilaterale di beni e servizi del 23 per cento ed il PIL dell'UE di circa 12 miliardi ogni anno. Gli elementi chiave dell'accordo sono: a) l'eliminazione di circa il 99 per cento dei dazi doganali esistenti sui beni industriali e agricoli e nel settore della pesca; b) il riconoscimento delle indicazioni geografiche protette; c) la rimozione di alcuni ostacoli agli investimenti diretti e specifiche disposizioni di protezione degli investimenti e risoluzione controversie tra Stati ed investitori; d) la liberalizzazione del commercio nel settore dei servizi; e) una maggiore protezione, da parte canadese, della proprietà

intellettuale, attraverso standard armonizzati a quelli dell'UE; f) l?eliminazione di barriere di natura non tariffaria; g) il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali; h) una maggiore apertura dei mercati degli appalti pubblici;

i vantaggi attesi in termini di crescita degli scambi, oltre che dell'occupazione, sono dubbi o assai limitati e non tali da giustificare i rischi insiti nell'accordo sottoposto alla ratifica;
considerato che:

alla firma del CETA il 30 ottobre scorso non si è giunti senza difficoltà e l'Accordo ha rischiato il fallimento in una fase avanzata, ovvero durante la fase di approvazione. Infatti, in sede di Consiglio UE per adottare la decisione che ha autorizzato l'Unione europea a firmare l'Accordo si è lavorato sino all'ultimo al fine di comporre le diverse sensibilità nazionali e di ridurre al minimo le varie riserve pendenti. Tra le varie posizioni quella della Bulgaria, della Romania e soprattutto del Belgio, che a causa del voto posto dal Parlamento vallone non era stato autorizzato a firmare l'Accordo. Ciò ha provocato il blocco delle trattative in seno al Consiglio e lo slittamento della firma, inizialmente prevista per il 27 ottobre 2016. Inoltre, la Germania, pur favorevole all'Accordo, aveva presentato alcune richieste formali e sostanziali, riprese poi anche da altri Stati membri, alle quali è stato dato riscontro con una serie di Dichiarazioni (38 in tutto) da iscrivere agli atti. Le richieste del governo tedesco davano seguito ad una recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca che aveva posto alcune condizioni alla firma dell'Accordo. Quanto al Belgio, una delle dichiarazioni, la n. 37, prevede, tra l'altro, che il sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS) creato dall'Accordo sia sottoposto al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di verificarne la compatibilità con i trattati europei;

il 10 ottobre 2016, il parlamento autonomo della Vallonia aveva votato contro il CETA, ponendo il voto alla firma dell'Accordo da parte del Belgio. Con 44 voti favorevoli e 22 contrari i valloni avevano approvato una risoluzione con cui chiedevano al Governo vallone di non accordare pieni poteri al Governo federale per firmare il CETA. Oltre alla Vallonia, a rifiutare di concedere pieni poteri al governo federale belga, seppur in modo meno accentuato, era stata anche la regione di Bruxelles Capitale. Alla base della posizione del Parlamento vallone vi era il timore che l'Accordo potesse compromettere il modello agricolo della regione, i diritti dei lavoratori, il sistema sanitario e le norme a protezione dei consumatori e dell'ambiente. Altro grande ostacolo era rappresentato dalle disposizioni sulle controversie commerciali, ritenute non sufficientemente garantiste della sovranità dei governi;

tenuto conto che:

nella risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2152 del 27 gennaio 2017, «Nuova generazione di accordi commerciali e le loro implicazioni sui diritti sociali, la salute pubblica e lo sviluppo sostenibile», emergono i potenziali rischi sui beni pubblici e beni comuni, sulla tutela dell'ambiente, sulla salute e sui diritti dei lavoratori, derivanti da trattati commerciali, proprio come il CETA, prima concepiti e poi negoziati e redatti con scarsa trasparenza e senza il preventivo vaglio dei Parlamenti nazionali; nel luglio del 2014, un comitato di cittadini domandava alla Commissione di registrare una proposta di iniziativa dei cittadini europei denominata «Stop TTIP». In sostanza, tale proposta invitava la Commissione a raccomandare al Consiglio di annullare il mandato che esso le aveva conferito per negoziare il TTIP e, in definitiva, di astenersi dal concludere il CETA;

con decisione del 10 settembre 2014, la Commissione rifiutava di registrare tale proposta. Secondo la Commissione, la proposta esulava dalle sue competenze. Il comitato dei cittadini ha dunque presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell?Unione europea per ottenere l?annullamento della decisione della Commissione. Il ricorso è stato accolto;

lo scorso 10 maggio 2017 il Tribunale dell?UE ha annullato la decisione della Commissione che ha rifiutato la registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini europei «Stop TTIP». Nella sentenza si legge che tale proposta non rappresenta un?ingerenza inammissibile nello svolgimento della procedura legislativa, bensì suscita legittimamente e tempestivamente un dibattito democratico;
rilevato che:

appare evidente che il CETA rientra tra gli accordi strutturati e concepiti su misura per le multinazionali e per le grandi industrie. L'Europa si confronterà con il Canada in un regime di concorrenza sfrenata. Le piccole e medie imprese e le realtà imprenditoriali locali, come quelle agricole, avranno inevitabilmente molta difficoltà a competere con le grandi multinazionali e la fortissima industria agricola canadese; con riferimento agli ambiti di interesse della 10^a Commissione, l'aspetto che desta maggiore preoccupazione è quello relativo all'impatto che l'Accordo avrà sull'agricoltura italiana, per le sue peculiari caratteristiche di qualità e tipicità e per il relativo pregio, e, conseguentemente sulle imprese operanti nel settore; l'abbattimento istantaneo e quasi totale dei dazi attiverà flussi ingenti di importazione fortemente competitiva che l'agricoltura italiana non è in grado reggere; con particolare riferimento agli aspetti relativi al riconoscimento delle indicazioni geografiche protette, desta molta preoccupazione l'impatto che l'Accordo potrà avere sulle produzioni agricole e sulle eccellenze alimentari europee ed italiane; nel nostro Paese molti prodotti enogastronomici sono tutelati attraverso i marchi Dop, Doc, Igp, Igt. Ebbene, per questi prodotti, che sono migliaia in Europa, il CETA ne tutela solo 173. Solo in futuro l'elenco delle IG potrà essere modificato dalle due parti. In particolare, all'Italia sono riconosciute appena 41 indicazioni geografiche a fronte di 288 Dop e Igt registrate. Il nostro Paese dovrà dunque rinunciare alla tutela delle restanti 247, con effetti gravissimi sul piano della perdita della qualità del nostro made in Italy; la nostra produzione agroalimentare potrà essere altamente esposta al rischio contraffazione, tenuto conto che a seguito della ratifica dell'Accordo si assisterà alla legittimazione del diffuso fenomeno dell'*'italian sounding'*, per cui, ad esempio, continuerà ad esserci la possibilità di mantenere il nome "parmesan" nonostante l'esistenza della denominazione autentica del prodotto italiano; non si può escludere che, in ragione del rilevante abbassamento del livello di regolamentazione sulla qualità e la salubrità degli alimenti, si introduca in Europa la commercializzazione di carne ottenuta da processi che prevedono l'utilizzo di ormoni della crescita, o di antibiotici o in cui si fa uso di OGM; proprio con riferimento all'utilizzo di OGM occorre rilevare che il Governo canadese ha in più occasioni mostrato preoccupazione per la presenza del potenziale ostacolo rappresentato dall'etichettatura obbligatoria sulla provenienza del grano duro nella pasta; ulteriore forte criticità riguarda l'asimmetria competitiva che il CETA potrebbe favorire tra le produzioni UE, che rispondono ad un quadro regolatorio e normativo a tutela del lavoro, della salute e dell'ambiente, e le produzioni canadesi che godono della quasi totale assenza di regole e limiti; desta preoccupazione anche l'applicazione del principio di equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie, che consentirà ai prodotti canadesi di non sottostare a nuovi controlli nei Paesi in cui verranno commercializzati, soprattutto se si considera la circostanza che in Canada è consentito l'uso di diverse sostanze attive vietate nella UE; decisamente critico appare inoltre il meccanismo di protezione degli investimenti. L'Accordo, in particolare, crea un sistema giurisdizionale per la protezione degli investimenti (ICS) indipendente, un meccanismo ad hoc di risoluzione delle controversie tra investitori e Stato, basato su un Tribunale permanente per gli investimenti e la Corte d'appello, composti da magistrati nominati dagli Stati parte, ponendo forti limitazioni al pieno diritto dei governi di regolamentare; in particolare, si prevede che le imprese, in determinate condizioni, possano chiamare in giudizio i Governi, chiedendo i danni per misure che comportino indebite discriminazioni. Attraverso una vera e propria corte privata, finalizzata a proteggere gli investitori stranieri dalle discriminazioni o dal trattamento iniquo da parte dei governi, le multinazionali potranno dunque chiamare in giudizio, usando un metodo unilaterale, i governi e gli stati qualora, a seguito di modifiche alla normativa, vedessero intaccati i loro profitti; il Canada è ad oggi il Paese industrializzato che ha dovuto fronteggiare più ricorsi da parte delle aziende. A solo titolo di esempio, occorre ricordare che l'azienda Lone Pine Resources del Delaware

ha fatto causa al Canada per 150 milioni di dollari contro l'adozione di misure in difesa dell'acqua potabile; anche la Silk Corporation, altra multinazionale, ha spinto affinché venisse abrogata una legge canadese che vietava l'uso di un acido tossico nel carburante, ottenendo anche un risarcimento di 13 milioni di dollari;

il sistema ICS prevede che solo le imprese possano fare ricorso, ma gli Stati e i cittadini non possono rivolgersi alla Corte stessa: si assiste, sostanzialmente, ad uno spostamento di potere decisionale nelle mani delle multinazionali, un vero e proprio ribaltamento della gerarchia dei valori. Un governo che opera nel bene dei cittadini potrebbe essere citato in giudizio ed essere costretto a pagare cospicui risarcimenti alle multinazionali;

considerato infine che:

l'Accordo economico e commerciale globale (CETA) disegna, in sostanza, una prospettiva di sviluppo che rischia di impattare negativamente sulla filiera agroalimentare italiana, sulla tutela ambientale e persino sulle prerogative degli organismi democraticamente eletti nel nostro Paese, attraverso l'istituzione di un sistema per la risoluzione delle controversie potenzialmente lesivo delle prerogative costituzionali, senza offrire garanzie esigibili per le condizioni e i diritti dei lavoratori;

a margine del recente incontro tra il Primo Ministro Trudeau e la Presidente Boldrini, anche i rappresentanti di Coldiretti, Cgil, Arci, Adusbef, Movimento Consumatori, Legambiente, Greenpeace, Slow Food, Federconsumatori, FairWatch hanno sottolineato l'impatto economico, sociale e ambientale che il Ceta potrà avere sul nostro Paese, perché in nome della libertà di commercio verrebbero peggiorati gli standard oggi vigenti in Europa in materia di sicurezza alimentare, rispetto dell'ambiente, diritti dei lavoratori, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

1.3.2.1.2. 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 348 (ant.) del 13/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)
GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2017
348^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [SCALIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, recante delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Dopo aver ricordato che l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979 (cosiddetta legge Prodi), accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico, richiama sinteticamente le principali disposizioni del provvedimento.

L'articolo 1 specifica che l'oggetto della delega è la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (cosiddetta Prodi-bis) e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni (cosiddetta legge Marzano). A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge originata dal disegno in esame, un decreto legislativo

(da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari) su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo reca inoltre la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo a un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale. I numerosi criteri direttivi contenuti nel disegno di legge di delega riguardano, in primo luogo, una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese laddove queste si trovino nelle condizioni già indicate dalla disciplina vigente (articolo 81 del decreto legislativo n. 270 del 1999), che, sotto questo profilo, viene pertanto conservata. Con riguardo all'impostazione generale, resta ferma la struttura bifasica della procedura, contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999. In tale quadro si inseriscono i diversi profili innovativi contenuti nel disegno di legge.

In primo luogo sono modificati i presupposti di accesso alla procedura. Con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese, nelle imprese singole il numero minimo di dipendenti è stabilito in 250 e in complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo. Inoltre il requisito dimensionale non è più ancorato ai soli occupati, ma anche quantificato sulla base della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi. Accanto alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali è stata anche introdotta la salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta. Ulteriori profili innovativi attengono all'attribuzione della competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di Corti d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità, nonché alla necessità di disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura.

L'articolo 2 interviene inoltre in merito all'avvio della procedura e istituisce e disciplina l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, per l'iscrizione al quale sono predeterminati i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza. In particolare, sono stati inseriti una serie di requisiti necessari per la nomina a commissario e specificate le modalità con le quali il Ministro dello sviluppo economico deve procedere a tale nomina. Al riguardo, è stato specificato che lo stesso soggetto non può essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in casi eccezionali e motivati.

Il commissario straordinario potrà essere successivamente revocato, per giusta causa, dal Ministro dello sviluppo economico, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza. Inoltre è stata inserita la specificazione dei criteri e delle modalità di remunerazione del commissario (nei casi di eccezionale complessità il Ministro ne può nominare tre)

Dopo essersi soffermato sulla procedura di ammissione all'amministrazione straordinaria, evidenzia che un ulteriore criterio di delega attiene alla rivisitazione della procedura cosiddetta di "accesso diretto", ovvero alla possibilità che specifiche imprese - quelle quotate sui mercati regolamentati, quelle di maggiore dimensione (imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre) e quelle che svolgono servizi pubblici essenziali - possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il Ministero dello sviluppo economico), con contestuale nomina del Commissario straordinario.

Si sofferma poi sulla previsione di un comitato di sorveglianza (nominato dal Ministro, di cui fanno parte anche i creditori nominati invece dal Tribunale) la cui funzione è quella di vigilare sull'attuazione del programma e sull'effettività delle prospettive di recupero economico dell'impresa.

Cita quindi gli ulteriori principi e criteri direttivi e, infine, evidenzia che, per i debiti contratti dalle

imprese in amministrazione straordinaria, il provvedimento dispone che venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea.

In conclusione, sottolineando la rilevanza del disegno di legge, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 10 di giovedì 20 luglio.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame congiunto, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 2874, recante "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016" e n. 2875, recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017", per l'espressione del parere alla 5a Commissione e con l'esame del disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012-B, recante "Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette", per l'espressione del parere alla 13a Commissione.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.3. 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 352 (pom.) del 25/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)
MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017
352^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà ([n. 430](#))

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PEZZOPANE](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

In premessa ricorda che, fermo restando il possesso dei requisiti economici, il ReI, che potrà essere richiesto dal 1° dicembre 2017, è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa. Viceversa, non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. Il ReI sarà concesso ai cittadini comunitari, ovvero a familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il richiedente deve essere residente in Italia per via continuativa da almeno due anni.

Il ReI è concesso per un periodo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrono almeno 6 mesi dall'ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente. In caso di rinnovo, la durata è

fissata in 12 mesi

Il ReI, misura condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, è articolato in due componenti: un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà, in sede di prima applicazione, da circa 190 euro mensili per una persona sola fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti; dei servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l'altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell'educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà.

Tale progetto indicherà gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso diretto all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, e, infine, gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

Conseguentemente, lo schema disciplina le sanzioni per i beneficiari inadempienti del ReI, distinte in: decurtazione o decadenza del beneficio a seguito di comportamenti inconciliabili con gli impegni sottoscritti nel progetto personalizzato; sanzioni o decadenza del beneficio a seguito di dichiarazione mendace in sede ISEE.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente dovrà essere in possesso congiuntamente di: un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000; un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000; un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo componente, fino ad un massimo di euro 10.000.

Inoltre nessun componente dovrà essere intestatario, a qualunque titolo o avere piena disponibilità di: autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità; di navi e imbarcazioni da diporto.

Cita poi una serie di requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, da tenere in considerazione in sede di prima applicazione.

Dopo aver ricordato i termini e le modalità per la presentazione della domanda, evidenzia che il beneficio economico viene erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (la gestione della carte acquisti è in capo a Poste Italiane S.p.A.) e segnala una disposizione in materia di tariffe elettriche: viene infatti disposta l'attivazione, in favore dei beneficiari del ReI, delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e alla compensazione per la fornitura di gas naturale.

Si sofferma quindi sul ruolo dei Comuni, in forma singola o associata, delle Regioni e delle Province autonome e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione del ReI.

Passa poi al tema delle risorse: lo schema di decreto ridetermina la dotazione del Fondo povertà in 1.759 milioni di euro nel 2018, ed in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, di cui una quota (pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni nel 2018 e a 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019) è destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018 e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere anche alla luce del dibattito e di eventuali segnalazioni che i componenti della Commissione vorranno farle pervenire.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia-

(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016

(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il relatore **ASTORRE (PD)** illustra i disegni di legge in titolo, recanti, rispettivamente, il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 e l'assestamento del bilancio dello Stato per il 2015.

Relativamente al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, evidenzia, in stretto riferimento alla gestione delle poste finanziarie di competenza del MiSE, il dato di euro 28.367.454,20, che costituisce l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002. L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali, poi, risulta di 29,37 giorni: si tratta della media ponderata dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori; l'indicatore è stato calcolato unicamente sulle fatture elettroniche.

Nelle Note integrative al Rendiconto generale 2016 per il Ministero dello sviluppo economico si segnala che il ritardo nei pagamenti è in parte dovuto al tempo di attesa per la ricezione di note di credito sulle fatture in scadenza, alla mancanza della prevista documentazione a corredo della fattura, alla ricezione di fatture e/o della documentazione a corredo oltre i termini previsti dalla circolare sulla chiusura dell'esercizio commerciale per l'effettuazione dei pagamenti e ad insufficienti disponibilità di cassa. Al fine di migliorare l'indicatore, tra le misure adottate nel 2016, si segnalano: la predisposizione di decreti di variazioni compensative di cassa per integrare i capitoli con disponibilità carente, il monitoraggio periodico dei tempi di pagamento ed ad inizio anno, in considerazione dei termini per l'emanazione del Decreto di gestione unificata, è stato predisposto il decreto di delega per la continuità di gestione e dei pagamenti dei capitoli comuni delle spese di funzionamento ed investimento.

Nelle citate Note integrative, infine, si coglie l'occasione per riflessioni di contesto più generale. In campo internazionale, l'esito del *referendum* dell'uscita del Regno Unito dall'Unione non ha prodotto ancora visibili ripercussioni sui mercati e l'economia globale ha continuato a crescere, seppure a un ritmo contenuto, con evidenti segnali di ripresa dell'attività economica nell'area euro. In Italia, nel terzo trimestre del 2016 il PIL è tornato di nuovo a crescere in coerenza con le previsioni del quadro a legislazione vigente contenuto nella Nota di aggiornamento del DEF.

L'incremento del reddito disponibile delle famiglie e della spesa per consumi finali ha beneficiato del positivo andamento dell'occupazione: i dati Inps relativi hanno registrato infatti un saldo positivo.

In tale contesto l'attività del Ministero dello sviluppo economico è proseguita nell'ottica di una attenzione sempre maggiore nei settori di intervento rivolti al sostegno e al rafforzamento del nostro sistema produttivo. In particolare sono state assicurate le necessarie risorse finanziarie tese a rafforzare in via prioritaria gli investimenti in ricerca sviluppo e innovazione e si è operato in direzione della promozione della concorrenza attraverso la semplificazione amministrativa e attraverso il sostegno a percorsi di aggregazione delle imprese, indispensabili per rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo.

Sul fronte interno è continuato l'impegno dedicato al tema dell'efficientamento della spesa; l'azione dell'Amministrazione è stata rivolta a politiche di bilancio prudenziali nonché al monitoraggio delle

spese: sono state adottate misure per la riduzione delle spese di funzionamento, in particolare mediante la razionalizzazione degli immobili occupati dalle strutture e la riorganizzazione delle reti informatiche.

Attraverso l'analisi dei fabbisogni per i consumi intermedi e delle risorse finanziarie disponibili sono state, inoltre, effettuate variazioni compensative al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio.

Con riferimento al disegno di legge di assestamento, evidenzia che alla Tabella n. 3 si propongono alcune variazioni, tali da assestarsi - unitamente a quelle apportate, con atto amministrativo, dall'inizio dell'anno - le previsioni di bilancio 2017 a euro 4.634.858.688.

L'incremento di cassa, pari a euro 494.098.459, è dovuto per lo più a spese in conto capitale e, tra di esse, la quasi totalità è recata dalla Missione 1 ("Competitività e sviluppo delle imprese": euro 409.136.088); al suo interno, se ne giova l'incentivazione del sistema produttivo - comprensiva di finanziamenti agevolati/contributi (in conto interessi e in conto capitale) per lo sviluppo delle imprese, nonché delle garanzie a sostegno del credito alle PMI - che, peraltro, registra euro 1.184.945.145 di residui. Al contrario, i decrementi di cassa colpiscono soprattutto i Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (euro - 2.318.019) ed i Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (euro - 1.890.076), in ambedue i casi porzioni sostanziose di residui accertati (rispettivamente euro 4.030.421 e euro 3.600.732). Il bilancio assestato reca, in proposito, residui per un totale di euro 3.931.637.875: vi contribuiscono anche le variazioni accertate con il disegno di legge, che, in spese correnti, indica residui per euro 16.824.144, mentre in conto capitale a euro 1.937.799.482.

Segnala inoltre oltre 11 milioni di euro in residui della Missione 2 ("Regolazione dei mercati"), oltre 5 milioni nella Missione 3 (Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo), oltre 123 milioni nella Missione 4 ("Energia e diversificazione delle fonti energetiche") e oltre 42 milioni nella Missione 5 ("Comunicazioni").

Infine la competenza, cresciuta di euro 87.639.809 per gli atti amministrativi adottati dal principio del 2017, registra nel disegno di legge una proposta di decremento di euro 1.636.651: i conseguenti euro 86.004.158 di aumento, rispetto al bilancio 2017, consistono in euro 3.610.772 di spese correnti e euro 82.393.386 in conto capitale.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà con distinte votazioni, iniziando con quella sul disegno di legge n. 2874.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori Luigi MARINO (AP-CpE-NCD), Stefania PEZZOPANE (PD) e Manuela GRANAIOLA (Art.I-MDP), contrario dei senatori CASTALDI (M5S), CONSIGLIO (LN-Aut) e PERRONE (GAL (DI, GS, MPL, RI)) e di astensione della senatrice PELINO (FI-Pdl XVII), a nome dei rispettivi Gruppi, e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore sul disegno di legge n. 2874 è posto in votazione e risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione del disegno di legge n. 2875.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori Luigi MARINO (AP-CpE-NCD), Stefania PEZZOPANE (PD) e Manuela GRANAIOLA (Art.I-MDP), contrario dei senatori CASTALDI (M5S), CONSIGLIO (LN-Aut) e PERRONE (GAL (DI, GS, MPL, RI)) e di astensione della senatrice PELINO (FI-Pdl XVII), a nome dei rispettivi Gruppi, e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore sul disegno di legge n. 2875 è posto in votazione e risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2831) **Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il presidente **MUCCHETTI** comunica che sono stati presentati 4 ordini del giorno e 44 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **MUCCHETTI** propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla seduta di domani, mercoledì 26 luglio, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2603, recante modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni, assegnato in sede deliberante all'8^a Commissione.

Conviene la Commissione.

Informa inoltre che è stato deferito alle Commissioni riunite 8a e 10a l'affare assegnato sui recenti sviluppi del piano di realizzazione della banda larga e ultralarga, anche sotto i profili della competitività del Paese e della concorrenza (Atto n. 1034). Ricorda, a questo riguardo, che una seduta delle Commissioni riunite 8^a e 10^a è stata all'uopo convocata alle ore 8,40 di domani, mercoledì 26 luglio.

Prende atto la Commissione.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2337 (TUTELA, SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEI
CALL CENTER)*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della 10^a Commissione che si è appena conclusa, ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2337 recante "Tutela, sviluppo e competitività dei *call center*". Nel corso di tali audizioni sono stati depositati documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale disegno di legge.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2085-B) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il relatore [Luigi MARINO](#) (*AP-CpE-NCD*) chiede informazioni in merito ai tempi dell'esame del provvedimento.

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che l'esame del disegno di legge in titolo è stato inserito all'ordine del giorno di tutte le sedute convocate per la settimana, con riserva, se necessario, di poterne convocare altre, allo scopo di consentirne la tempestiva conclusione in sede referente. Ricorda peraltro che occorre attendere i pareri obbligatori, tra cui quello della Commissione bilancio; al riguardo segnala che, a quanto risulta, non sarebbe ancora pervenuta la Relazione tecnica sulle modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati.

Il relatore [Luigi MARINO](#) (*AP-CpE-NCD*) condivide la valutazione del Presidente circa l'urgenza di concludere l'esame del provvedimento, ritenendo opportuna una verifica politica circa l'effettiva

volontà della maggioranza di procedere in tal senso prima della pausa estiva. A fronte dei numerosi impegni dell'Assemblea nei pochi giorni di lavoro rimanenti si chiede se abbia senso procedere in sede referente se non vi è la concreta prospettiva che l'Aula approvi definitivamente il provvedimento entro la fine della prossima settimana.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ricorda incidentalmente che il Presidente del Senato nel corso di una recente cerimonia pubblica ha citato il provvedimento sulla concorrenza tra quelli urgenti. Esprime quindi sconcerto per il ritardo che gli risulta esservi nella trasmissione della Relazione tecnica da parte del Governo, che non sarebbe peraltro il primo registrato nel corso dell'*iter* del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla seduta già convocata per la giornata di domani, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2603-A, recante modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni, per il prescritto parere da rendere alla 8^a Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2831](#)

G/2831/1/10

[CONSIGLIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2831, recante «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

premesso che:

nell'ambito dei principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega sono previste le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare, fra l'altro, il pagamento dei crediti pregressi strategici al di fuori delle regole di riparto;

sarebbe opportuna un'ulteriore specificazione volta a tutelare i crediti vantati dall'indotto delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, con particolare riferimento ai

criteri di priorità nella soddisfazione dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura;

i crediti pregressi delle imprese dell'indotto sono strategici alla continuazione dell'attività d'impresa e il loro pagamento deve essere prioritario per l'amministrazione straordinaria;

impegna il Governo,

a considerare prioritario, nell'ambito dei crediti della procedura di amministrazione straordinaria, il pagamento dei crediti pregressi delle imprese dell'indotto, in quanto strategici, non solo per la prosecuzione dell'attività di impresa, ma anche per l'economia di tutto il Paese.

G/2831/2/10

CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2831, recante «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

premesso che:

il provvedimento in esame reca attraverso lo strumento della delega la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, dettando, all'articolo 2, i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega stessa;

i criteri direttivi intervengono su diversi aspetti della procedura dell'amministrazione straordinaria con l'obiettivo di contemperare, in primo luogo, le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio produttivo e alla tutela dell'occupazione;

occorre garantire, oltre alla salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione, anche la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto, in quanto esse risultano strategiche per la continuità produttiva dell'azienda in amministrazione straordinaria sul territorio nazionale;

impegna il Governo,

ad adottare iniziative affinché, nell'ambito di programmi di ristrutturazione per la selezione di potenziali acquirenti di complessi d'azienda o di rami della medesima, sia salvaguardata la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi tra l'impresa in amministrazione straordinaria e le imprese dell'indotto.

G/2831/3/10

CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2831, recante «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede disposizioni che impattano anche sul mondo dell'occupazione;

la lettera b) individua tra i presupposti per l'accesso alla procedura di insolvenza vengono indicate, l'esistenza, al punto 4), di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta;

l'obiettivo del disegno di legge è la salvaguardia dell'equilibrio tra le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza;

impegna il Governo,

ad adottare tutte le iniziative necessarie a garantire la salvaguardia dei lavoratori occupati, sia direttamente che indirettamente, nelle imprese in amministrazione straordinaria.

G/2831/4/10

LUCIDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2831, recante «Delega al Governo in materia di

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

premesso che:

il provvedimento in esame reca la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

dalla lettura del Terzo rapporto sulla gestione delle crisi aziendali emerge come nell'arco temporale 2008-2016 siano stati gestiti circa 1.000 tavoli di crisi per un totale di oltre 3.000 incontri con imprese;

il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un insieme di strumenti per fronteggiare le diverse tipologie di crisi industriale, da quelle relative alle singole imprese, fino a situazioni di difficoltà più complesse che coinvolgono intere aree o settori produttivi di interesse strategico per lo sviluppo del Paese;

al fine di sviluppare strumenti di contrasto al declino dell'apparato produttivo italiano è stata istituita la Struttura per le Crisi d'Impresa;

considerato che:

l'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'Unità per la gestione delle vertenze delle imprese in crisi (UGV), ramo operativo della Struttura per le crisi d'impresa. L'UGV dovrebbe favorire la salvaguardia e il consolidamento dei livelli occupazionali delle imprese e dovrebbe altresì assolvere una funzione di prevenzione volta ad evitare l'aggravarsi di situazioni di crisi;

tuttavia, l'operatività e l'efficienza della Struttura per le crisi d'impresa è compromessa, talvolta, da una insufficiente pubblicità dei lavori. Tale carenza informativa può, in taluni casi delicati, rappresentare un ostacolo oggettivo nei confronti degli operatori esterni che, a qualunque titolo, potrebbero essere interessati alla azienda oggetto del tavolo;

allo stesso modo, il supporto funzionale ed organico da parte delle Commissioni parlamentari competenti, risulta essenziale alla efficacia della struttura, istituita per sviluppare strumenti di contrasto al declino dell'apparato produttivo italiano. In altri termini, la sinergia tra organo amministrativo ? nella fattispecie, il Ministero dello sviluppo economico ? ed organo parlamentare potrebbe contribuire a migliorare, in modo sostanziale, il patrimonio informativo disponibile, al fine di condizionare positivamente l'esito delle riunioni e delle trattative ivi svolte;

impegna il Governo,

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di prevedere che la struttura di cui in premessa operi in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonché con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento;

a garantire che i parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento possano avere accesso ai lavori della struttura;

a prevedere, attraverso l'adozione di specifiche disposizioni, che la struttura di cui in premessa garantisca la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche.

Art. 1

1.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

1.2

CONSIGLIO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.3

GIROTTA, CASTALDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali

modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.».

1.4

CASTALDI, GIROTTA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

1.5

GALIMBERTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli eventuali oneri per l'attuazione della delega il Governo provvede con adeguate coperture».

Art. 2

2.1

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «con finalità conservative del patrimonio produttivo».

2.2

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della salvaguardia della continuità aziendale».

2.3

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

2.4

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) un volume d'affari medio degli ultimi tre esercizi superiore a 200 milioni di euro».

2.5

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) un volume d'affari medio degli ultimi tre esercizi superiore a 150 milioni di euro».

2.6

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) un volume d'affari medio degli ultimi tre esercizi superiore a 100 milioni di euro».

2.7

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) un ammontare rilevante di debiti da parametrare con riferimento al totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi dell'ultimo esercizio».

2.8

DLBIAGIO

Al comma 1, lettera b), numero3), sostituire la parola: «250», *con la seguente:* «500».

2.9

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «800», *con la seguente:* «400».

2.10

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: «concrete», a «imprenditoriali e di», con la seguente: «la».

2.11

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico», con le seguenti: «debitore o dei creditori o del Ministero dello sviluppo economico».

2.12

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa».

2.13

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che nell'ambito di programmi di ristrutturazione per la selezione di potenziali acquirenti di complessi d'azienda o di rami della medesima, sia salvaguardata la continuità dei lavori affidati a terzi, a tutela dell'indotto;».

2.14

GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «albo medesimo», inserire le seguenti: «, nonché le cause di sospensione e di esclusione dall'albo».

2.15

CASTALDI, GIROTTA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «albo medesimo», inserire le seguenti: «, nonché le situazioni impeditive».

2.16

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «l'avere svolto» a «dimensioni» con le seguenti: «una comprovata esperienza e professionalità acquisita ricoprendo funzioni amministrative o direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni»;

b) sopprimere le parole da: «o nell'ambito» fino alla fine del periodo.

2.17

CASTALDI, GIROTTA

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «della ristrutturazione delle imprese in crisi» con le seguenti: «della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale delle imprese in crisi».

2.18

GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato la gestione di imprese di notevoli dimensioni».

2.19

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di cui alla lettera f)», inserire le seguenti: «dando priorità a coloro i quali hanno già operato nello stesso settore merceologico o in settori assimilabili».

2.20

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «ovvero in casi eccezionali e motivati».

2.21

CASTALDI, GIROTTA

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «ovvero in casi eccezionali e motivati».

2.22

CASTALDI, GIROTTA

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «in casi eccezionali e motivati;», *inserire le seguenti:* «prevedere che non possa essere nominato commissario straordinario chi, nei tre anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, abbia prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa insolvente;».

2.23

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «prevedere altresì», *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «prevedere per i commissari straordinari e per i soggetti a loro collegabili da rapporti di parentela, di lavoro o affari, il divieto di ricevere, direttamente o indirettamente, incarichi professionali; prevedere altresì per i trasgressori la revoca dell'incarico, la cancellazione perpetua dall'albo e una sanzione pecuniaria commisurata all'incarico stesso».

2.24

GALIMBERTI

Al comma 1), lettera i), dopo le parole: «dell'opera prestata», *inserire le seguenti:* «in ogni caso non superiori ai limiti massimi di retribuzione e compensi riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione».

2.25

CASTALDI, GIROTTA

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«2-bis) ai risultati realizzati in termini di salvaguardia dei livelli occupazionali;».

2.26

GALIMBERTI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere che il commissario straordinario venga inizialmente nominato per un periodo non superiore a 2 anni, decorsi i quali, qualora la procedura non fosse ancora conclusa, l'incarico possa essere rinnovato di anno in anno allo stesso soggetto o ad altro iscritto all'albo di cui alla lettera f); prevedere altresì che il commissario straordinario, nel corso del suo mandato, invii trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico e al tribunale una dettagliata relazione sul suo operato».

2.27

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «pari a un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), numero 2)», *con le seguenti:* «medio degli ultimi tre esercizi superiore a 800 milioni di euro».

2.28

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «pari a un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), numero 2)», *con le seguenti:* «medio degli ultimi tre esercizi superiore a 600 milioni di euro».

2.29

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «pari a un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), numero 2)», *con le seguenti:* «medio degli ultimi tre esercizi superiore a 400 milioni di euro».

2.30

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEQ

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) stabilire che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria, nell'ambito delle esistenti disponibilità economiche, decorra dalla data di apertura della procedura per l'ammissione e continui fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario nonché all'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali».

2.31

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) prevedere che gli ammortizzatori sociali per i lavoratori coinvolti nelle imprese in amministrazione straordinaria decorrano dal momento dell'apertura della procedura per l'ammissione e prevedere il loro utilizzo fino all'esecuzione del programma nonché fino all'esecuzione degli obblighi occupazionali correlati alla vendita dei complessi aziendali».

2.32

[CASTALDI, GIROTTA](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «sviluppo economico», inserire le seguenti: «, in particolare prevedendo che non possano essere nominati soggetti legati ai commissari straordinari da vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado o di natura professionale,».

2.33

[GIROTTA, CASTALDI](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «sviluppo economico», inserire le seguenti: «prevedendo, in particolare, le medesime situazioni di incompatibilità e di assenza di conflitti di interesse previste per i commissari straordinari di cui alle lettere f) e g),».

2.34

[DIBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «composizione», inserire le seguenti: «, in modo da assicurare la maggioranza ai creditori,».

2.35

[GIROTTA, CASTALDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) stabilire criteri e modalità per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai membri esperti del comitato di sorveglianza, che tengano conto dell'efficienza e dell'efficacia della vigilanza sugli interessi dei creditori e che siano parametrati su importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura;».

2.36

[CASTALDI, GIROTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) disciplinare i criteri e le modalità di nomina dei componenti esperti del comitato di sorveglianza, prevedendo, in particolare, l'indizione di una procedura di selezione pubblica mediante avviso sul sito del Ministero dello sviluppo economico;».

2.37

[CONSIGLIO](#)

Al comma 1, lettera o), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il pagamento prioritario dei crediti dell'indotto».

2.38

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «e il» con le seguenti: «congiuntamente a».

2.39

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «a una percentuale non irrisiona di creditori» con le
seguenti: «ai detentori di almeno i due terzi dell'ammontare dei crediti».*

1.3.2.1.4. 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 356 (pom.) del 12/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2017
356^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa. Avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2886 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017", nonché del disegno di legge n. 2681 recante "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza", entrambi già approvati dalla Camera dei deputati, per l'espressione del parere, rispettivamente, alla 14^a e alla 2^a Commissione. Il senatore Girotto, in quella sede, ha auspicato la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 2526 in materia di concorrenza nell'economia digitale, assegnato in sede referente alle Commissioni finanze e industria.

Comunica inoltre che il senatore Di Biagio ha sollecitato la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 320 (disciplina delle attività subacquee e iperbariche), nonché del disegno di legge n. 2272 (commercio equo e solidale).

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili ([n. 433](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il presidente **MUCCHETTI** informa la Commissione che, in relazione all'esame del provvedimento in titolo, la Presidenza aveva già acquisito informalmente, prima della pausa estiva, la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione anche oltre il termine, fissato all'11 settembre. Segnala che la tempistica del parere è stata determinata dall'assegnazione dell'atto, avvenuta in data 2 agosto 2017.

Prende atto la Commissione.

La relatrice **FABBRI** (PD) illustra il provvedimento in titolo, attuativo di un'apposita delega conferita dalla legge di delegazione europea 2014, che riordina l'apparato sanzionatorio nel settore tessile e introduce sanzioni amministrative nel settore delle calzature.

In premessa ricorda che la legge ha delegato il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare "disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative".

Richiama poi la relazione illustrativa, che chiarisce, in merito ai principi della delega (articolo 32 della legge n. 234 del 2012) che, trattandosi di violazioni connesse a obblighi informativi, nel provvedimento sono state previste solo sanzioni di natura amministrativa, essendo le fattispecie penali ricorrenti in materia già disciplinate dagli articoli 515 e 517 del codice penale. La stessa relazione chiarisce inoltre che, nella determinazione dell'entità della sanzione si è tenuto conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, della previsione di particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

Fa quindi presente che il Regolamento (UE) n. 1007/2011 ha operato un riordino della normativa comunitaria previgente relativa alle denominazioni delle fibre e all'etichettatura della composizione fibrosa dei prodotti tessili in un unico strumento giuridico. In tal modo si è realizzata la cosiddetta semplificazione legislativa, consentendo agli Stati membri un'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre tessili da utilizzare contemporaneamente in tutta l'Unione europea ed evitando loro di recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale, con conseguente riduzione dell'onere amministrativo gravante sulle autorità nazionali. Tale semplificazione ha influito esclusivamente sulle disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli per la vigilanza del mercato e relative sanzioni, che dunque devono essere adattate al nuovo assetto dato dal regolamento. Con il

presente decreto si è quindi proceduto anche al riordino dell'apparato sanzionatorio nel settore tessile per dare certezza della sanzione sia agli operatori che ai controllori,

Infine ricorda che il settore delle calzature è attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 11 aprile 1996 e successive modifiche, recante l'attuazione della direttiva 94/11/CE che, per sua natura, non ha potuto prevedere le sanzioni per la violazione delle fattispecie ivi contenute ma unicamente l'emissione dei provvedimenti di conformazione dell'etichetta.

Passa quindi all'esame del provvedimento, che si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 indica l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento e l'articolo 2 reca le definizioni da adottare al fine di garantire uniformità nel linguaggio opportunamente adeguato alle disposizioni comunitarie.

L'articolo 3 e l'articolo 4 riportano, rispettivamente, le diverse sanzioni per la violazione delle disposizioni della direttiva 94/11/CE concernenti le principali componenti delle calzature e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 concernenti le denominazioni delle fibre tessili, nonché l'etichettatura e il contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

L'articolo 5 individua gli organi cui compete l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del decreto: questi sono le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti (che sono anche deputate all'irrogazione delle sanzioni), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Il successivo articolo 6 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di vigilanza delle attività di controllo della conformità dei materiali di cui alle disposizioni della direttiva 94/11/CE e del regolamento (UE) n. 1007/2011; il Ministero le esercita avvalendosi delle Camere di commercio ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della Guardia di finanza

Dispone inoltre che gli organi di controllo sopra citati forniscano al Ministero dello sviluppo economico le notizie di accertamento delle violazioni per consentire allo stesso l'attività di monitoraggio delle attività di controllo, anche nei confronti della Commissione europea.

L'articolo 7 prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative vengano versate su un apposito capitolo del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 8, che dispone il rinvio, per quanto non previsto dal decreto in esame, alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative.

Infine, l'articolo 9 reca la clausola generale di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 10 stabilisce le abrogazioni delle attuali disposizioni normative di settore che si rendono necessarie per dare attuazione alle nuove disposizioni sanzionatorie e conferire maggiore organicità al complesso sistema sanzionatorio.

Conclude riservandosi di formulare al più presto - considerati i tempi dell'esame richiamati dal Presidente - una proposta di parere anche alla luce del dibattito.

Si apre il dibattito.

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD), dopo aver sottolineato la rilevanza del provvedimento, che interviene a tutela di due settori strategici della economia italiana, evidenzia l'opportunità di conoscere i dati sulle sanzioni irrogate negli anni passati.

La relatrice [FABBRI](#) (PD) concorda sull'opportunità di acquisire tali elementi informativi.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE REFERENTE

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Non essendovi richieste di intervento in sede di illustrazione degli emendamenti, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.3.2.1.5. 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 357 (pom.) del 13/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2017
357^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ricorda che si è convenuto di procedere all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [CASTALDI](#) (*M5S*) si riserva di illustrare gli emendamenti a firma del suo Gruppo in un'altra seduta.

La senatrice [FISSORE](#) (*PD*) richiama l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla 14a Commissione nella seduta odierna, con riferimento alle responsabilità degli amministratori delle società coinvolte che abbiano commesso atti pregiudizievoli con dolo o colpa.

Il relatore [SCALIA](#) (*PD*) riterrebbe opportuno proseguire l'esame del provvedimento in titolo con una interlocuzione con il Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili ([n. 433](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Rinvio del seguito dell'esame)

Nessuno chiedendo di intervenire, in considerazione dell'opportunità di attendere le osservazioni ancora non pervenute sull'atto in titolo e vista la disponibilità del Governo ad aspettare il parere della Commissione anche oltre il termine, il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che l'esame proseguirà la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2831
XVII Legislatura

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N_206 \(pom.\)](#)

13 settembre 2017

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**10^a (Industria,
commercio,
turismo)**
Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N_73 \(pom.\)](#)

24 ottobre 2017

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**10^a (Industria,
commercio,
turismo)**
Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N_814 \(ant.\)](#)

18 ottobre 2017

Esito: **Rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**10^a (Industria,
commercio,
turismo)**

Pervenuta
relazione tecnica

[N_815 \(pom.\)](#)

18 ottobre 2017

Esito: Non

ostativo

Esito: parte
Contrario **parte**
**Non ostativo su
emendamenti**

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

[N_333 \(pom.\)](#)

18 luglio 2017

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**10^a (Industria,
commercio,
turismo)**

Esito: Favorevole

[N_335 \(pom.\)](#)

25 luglio 2017

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N_286 \(pom.\)](#)

13 settembre 2017

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
**10^a (Industria,
commercio,
turismo)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 206 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2017
206^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere ([n. 434](#))
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(2885) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Parere alla 4a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali

componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili ([n. 433](#))

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2^aCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 73 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
73^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE ([n. 456](#)): osservazioni non ostative con rilievo.

alla 10a Commissione:

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 814 (ant.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 814^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
[TONINI](#)*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi ([n. 463](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostante con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LAI \(PD\)](#) illustra una proposta di osservazioni, così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostante, nei seguenti termini: le cessioni di beni a titolo gratuito ad altri Paesi incidono sul conto del patrimonio dello Stato e, pertanto, andrebbe acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, in analogia a quanto previsto per analoghe fattispecie dallo stesso articolo 311, commi 3 e 4-bis del Codice dell'ordinamento militare; ove le cessioni di beni comportino costi, ancorché limitati, per il trasferimento nel Paese destinatario, essi andrebbero quantificati ed esposti, al fine di accertare che siano sostenibili nell'ambito delle pertinenti risorse già a disposizione dell'Amministrazione della Difesa.".

Il vice ministro MORANDO concorda con tale proposta, ringraziando altresì il relatore per aver accolto le osservazioni suggerite dal Governo.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) sottolinea come nella proposta del relatore vengano evidenziati alcuni aspetti problematici. Esprime dubbi sulla scelta di formulare osservazioni non ostative evidenziando al tempo stesso elementi di preoccupazione sullo schema di decreto ministeriale.

Il presidente **TONINI**, nel ricordare che in tale circostanza la Commissione bilancio è tenuta ad esprimere delle osservazioni, concorda con quanto rilevato dalla senatrice Comaroli e propone di utilizzare una formula maggiormente assertiva.

Il relatore **LAI** (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto di modificare la propria proposta, esplicitando la necessità di acquisire il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto. Sottopone pertanto all'approvazione della Commissione la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nei seguenti termini: le cessioni di beni a titolo gratuito ad altri Paesi incidono sul conto del patrimonio dello Stato e, pertanto, deve essere acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, in analogia a quanto previsto per analoghe fattispecie dallo stesso articolo 311, commi 3 e 4-bis del Codice dell'ordinamento militare; ove le cessioni di beni comportino costi, ancorché limitati, per il trasferimento nel Paese destinatario, essi andrebbero quantificati ed esposti, al fine di accertare che siano sostenibili nell'ambito delle pertinenti risorse già a disposizione dell'Amministrazione della Difesa.".

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, approvato dalla Camera dei deputati i in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto dell'apposizione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare posto il carattere prevalentemente ordinamentale della disciplina.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere la relazione.

Poiché non vi sono osservazioni il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. I-MDP*) preannuncia il proprio voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere viene approvata.

(560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era svolta una discussione in merito all'acquisto e alla produzione di prodotti audiovisivi da parte della RAI. In particolare era emersa la necessità di valutare gli effetti dell'inserimento delle parole "la produzione e" all'articolo 5 del testo.

Il vice ministro MORANDO fa presente di aver richiesto sull'argomento una relazione tecnica al Ministero competente che non risulta tuttavia essere stata trasmessa in tempo utile. Rimane pertanto valida l'osservazione formulata dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la quale l'inserimento della parola "la produzione e" nel contesto dell'articolato potrebbe determinare oneri non quantificati né coperti.

Ricorda infine che sugli emendamenti aveva già espresso il parere del Governo nella giornata di ieri.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto l'espressione di un parere così articolato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione all'articolo 5 delle parole: «la produzione e».

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 3.3, 3.4 e 3.100. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo.

Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore [DEL BARBA \(PD\)](#) illustra una proposta di parere sul testo così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3."; all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: "I test clinici di dermocompatibilità," aggiungere le parole: "a carico dei produttori,"; all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità."; all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere:"; all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge." e aggiungere infine il seguente comma: "3-bis. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Fa quindi presente di aver cambiato la cadenza temporale dell'onere rispetto alla nota della Ragioneria generale dello Stato dato che il provvedimento difficilmente potrà esplicare i propri effetti nel 2017.

Ricorda infine che, in relazione agli emendamenti, occorreva valutare le proposte 4.0.1 e 6.1, nonché, in relazione al testo, le successive 7.2 e 10.1.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere lo spostamento della cadenza temporale dell'onere nel parere sul testo. Fa poi presente che l'emendamento 4.0.1 non presenta problematiche finanziarie. Analogamente non vi sono osservazioni da parte del Governo in merito alle proposte 6.1 e 7.2. Sull'emendamento 10.1, che sembrerebbe reintrodurre osservazioni superate con il parere sul testo, propone invece l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore **LAI (PD)**, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3."; all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: "I test clinici di dermocompatibilità," aggiungere le parole: "a carico dei produttori,"; all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità."; all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere."; all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge." e aggiungere infine il seguente comma: "3-bis. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". "

Quanto agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 10.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.
Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra una proposta di parere così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con il seguente presupposto: che la corresponsione dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.".

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

(2883) Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 7.1 e 11.4. Occorre valutare gli emendamenti 2.6, 7.0.1 (capoverso "articolo 7-sexies") e 9.3. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore riguardo alla maggiore onerosità delle proposte 7.1 e 11.4. Sull'emendamento 2.6 propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la norma di invarianza prevista nel disegno di legge esclude quanto previsto dall'articolo 2 oggetto dell'emendamento. Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.3, nonché sull'emendamento 9.0.1 (limitatamente al capoverso "articolo 7-sexies") in assenza di una relazione tecnica che ne escluda la presenza di oneri.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal

Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (limitatamente al capoverso "articolo 7-sexies") e 9.3. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il vice ministro MORANDO deposita una nuova relazione tecnica relativa al disegno di legge in esame positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio relativa al disegno di legge in oggetto.

L'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva

del testo e dei relativi emendamenti del disegno di legge n. 2872, recante "Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *festival Umbria Jazz*", approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.3.2. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 815 (pom.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 815^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
[TONINI](#)*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2719\) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici](#), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato alla revisione della copertura finanziaria sul provvedimento in esame lo scorso 28 settembre sulla base della relazione tecnica di passaggio. Da un nuovo confronto tra il Ministero della giustizia e la Ragioneria generale dello Stato è emerso che la quantificazione degli oneri del provvedimento contenuti nella prima relazione tecnica non era corretta e che il testo può mantenere la versione approvata dalla Camera dei deputati anche sulla parte relativa alla copertura. Deposita, pertanto, la nuova relazione tecnica che assevera la copertura degli oneri nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Le senatrici [BULGARELLI](#) (M5S) e [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiedono di rinviare l'esame per poter approfondire i contenuti della nuova relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore **LAI (PD)** illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 3.1, 8.1 e 20.0.1. Osserva che occorre altresì valutare l'emendamento 1.1. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti due emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte 3.1, 8.1 e 20.0.1. Ritiene altresì oneroso l'emendamento 1.1 in quanto da esso derivano maggiori oneri privi di copertura. Esprime quindi parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore **LAI (PD)** propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 8.1, 20.0.1 e 1.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2872) Deputato Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LAI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre conferma della disponibilità delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 2, pari a un milione di euro, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

In relazione all'unico emendamento trasmesso, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro MORANDO conferma la disponibilità delle risorse stanziate. Ritiene che non vi siano problemi di natura finanziaria né sul testo né sugli emendamenti.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, segnalando, preliminarmente, che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità, positivamente verificata.

In relazione al testo, per quanto di competenza, preso atto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3 nonché dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in ordine all'articolo 2, posto peraltro che lo schema di decreto legislativo sarà sottoposto anche alle commissioni competenti per i profili finanziari, osserva che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, fa presente che occorre valutare le proposte 1.5, 2.13, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.34 e 2.37. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda sull'espressione di un parere non ostativo sul testo. Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte 1.5, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.37. Esprime, inoltre, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.37. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, all'articolo 14, dopo il comma 1 sia inserito il seguente: «2. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori».".

Il vice ministro MORANDO si riserva di approfondire gli aspetti problematici relativi alle condizioni poste dal relatore ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ([n. 438](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) osserva che lo schema di decreto in titolo non presenta aspetti finanziari problematici in quanto interviene sulle metodologie di distribuzione di risorse predefinite nell'ambito di un Fondo. Propone, pertanto, preso atto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'espressione di un parere non ostantivo, pubblicato in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che alla Commissione è stato assegnato il disegno di legge n. 2942 recante la conversione in legge del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili e che il senatore Lai svolgerà le funzioni di relatore sul provvedimento.

Il provvedimento sarà incardinato nella seduta di martedì prossimo e la discussione generale dovrà concludersi nelle sedute che saranno convocate a partire da martedì. Propone, pertanto, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti o nella giornata di venerdì 27 ottobre o, al massimo, nella giornata del 31 ottobre.

Ritiene inoltre ipotizzabile che il disegno di legge di bilancio possa essere presentato la settimana prossima con la conseguente apertura, da parte del Presidente del Senato, della sessione di bilancio. Ove tale ipotesi si verificasse, le consuete audizioni preliminari all'esame della manovra potrebbero avere luogo nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 ottobre. A partire dalla settimana successiva, la Commissione dovrebbe iniziare l'esame del disegno di legge di bilancio e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti che potrebbe essere stabilito per la giornata di martedì 7 novembre, fermo restando che il calendario dei lavori della Commissione sarà ulteriormente precisato una volta che il disegno di legge di bilancio sia stato presentato.

La Commissione stabilisce di fissare il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2942 a martedì 31 ottobre alle ore 15.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 19 ottobre, per le ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 438

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, i cui contenuti si condividono, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

1.4.2.4. 11[^] Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 11^aCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 333 (pom.) del 18/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017
333^a Seduta

*Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)*

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [SACCONI](#) annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svolta nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2811\) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico](#), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

Il senatore **BERGER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazione, allegato al resoconto.

Il senatore **PUGLIA** (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere del relatore è approvato all'unanimità.

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Ali; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

Il senatore **ANGIONI** (*PD*) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore **PUGLIA** (*M5S*) interviene per una dichiarazione di voto contrario.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere del relatore è approvato.

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, il relatore **ICHINO** (*PD*) segnala che il disegno di legge n. 2681 (modifiche alla legge fallimentare), approvato anch'esso dalla Camera dei deputati, è concettualmente connesso a quello in esame. Informa

che l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979, per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 1, che individua l'oggetto della delega nella riforma organica dell'istituto della amministrazione straordinaria. La delega può essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l'emissione di un decreto legislativo su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro.

L'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi di delega, al fine di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione. Con riferimento alla dimensione dell'impresa, la disposizione fissa il numero minimo di dipendenti in 250 per le singole imprese e in 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese di un unico gruppo. Tali requisiti devono essere riferiti non solo al numero degli occupati, ma anche alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi. Accanto alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico, è prevista la salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.

L'articolo 2 detta inoltre norme sull'avvio della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria. Elementi di novità riguardano l'istituzione dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza e la previsione dei requisiti per la nomina a commissario.

Un ulteriore criterio di delega attiene alla possibilità che le imprese quotate sui mercati regolamentati, quelle con almeno mille dipendenti e quelle che svolgono servizi pubblici essenziali possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria e anticipata rispetto alla dichiarazione di insolvenza, dal Ministero dello sviluppo economico, con contestuale nomina del commissario straordinario.

Il relatore segnala, da ultimo, il criterio di delega riguardante l'assicurazione della flessibilità in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento nella definizione del programma di ristrutturazione aziendale, riservandosi conclusivamente di formulare la propria proposta di parere favorevole.

Il presidente [SACCONI](#) sottolinea le differenze fra l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, che è oggetto del provvedimento in esame, e la materia affrontata dal disegno di legge n. 2681, che rivede in modo organico la disciplina del fallimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[**\(2874\) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016**](#)

[**\(2875\) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017**](#)

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente la relatrice [SPILABOTTE \(PD\)](#), la quale, con riguardo allo stato di previsione del Ministero del lavoro, segnala in primo luogo le variazioni contenute nel disegno di

legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017. In termini di competenza, le variazioni proposte determinerebbero un incremento della spesa pari a 231 milioni di euro; di conseguenza, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, ammonterebbe a 123.806,6 milioni.

In termini di autorizzazione di cassa, la relatrice aggiunge che le variazioni proposte determinerebbero un incremento della spesa pari a 133,2 milioni di euro e che la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, sempre in termini di cassa, ammonterebbe quindi a 127.495 milioni.

La nota illustrativa dello stato di previsione attribuisce le variazioni proposte in termini di competenza alle esigenze emerse nel corso della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica. Le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestarsi le autorizzazioni stesse in relazione alla nuova consistenza dei residui e alle variazioni proposte per la competenza, considerate le concrete capacità operative del Ministero.

Conclusivamente, sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la relatrice precisa l'entità della dotazione di residui passivi, sottolineando che tale importo è superiore di 15.262,1 milioni alla stima effettuata dalla legge di bilancio per il 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2811

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, apprezzata l'istituzione del Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica costituito da rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole, dal Ministero della Salute, dalle Regioni e dalle Province autonome nonché da rappresentanti delle organizzazioni del settore agricolo; attesa la possibilità di costituire contratti di rete, che favoriscano l'aggregazione imprenditoriale nonché la costituzione di cooperative di produttori del settore biologico; valutato positivamente che si dispone che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fermi restando i rispettivi ruoli, promuovano la formazione professionale dei tecnici e operatori in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, incaricati di svolgere i controlli ispettivi; considerato che è prevista una disciplina delle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la trasparenza della produzione, coordinare modalità di immissione dei prodotti sul mercato e rafforzare la competitività economica e l'innovazione; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, sottolineando comunque la necessità di prevedere almeno una forma di rimborso spese per i componenti del Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, al fine di garantirne la competenza e l'autonomia.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 119-1004-1034-1931-2012-B**

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, apprezzate le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione dei parchi, in particolare per i portatori di *handicap*; valutate le procedure di nomina degli organi degli Enti parco e le misure in materia di organizzazione degli stessi; evidenziata l'opportunità di valutare la disapplicazione dei limiti di spesa per specifiche finalità, di cui all'articolo 14; richiamata l'esigenza di verificare gli eventuali oneri finanziari derivanti dal trasferimento delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale del Gran Paradiso, previsto dall'articolo 30; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.4.2. 11^aCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 335 (pom.) del 25/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017
335^a Seduta

*Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)*

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [SACCONI](#) annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella giornata di oggi, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2874\) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016](#)

(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

La relatrice [SPILABOTTE](#) (PD) dà conto di due schemi di parere, entrambi favorevoli, relativi ai disegni di legge n. 2874 e n. 2875 (quest'ultimo pubblicato in allegato).

Presente il prescritto numero di senatori, con distinte, successive votazioni, la Commissione approva entrambi gli schemi di parere.

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il relatore [ICHINO](#) (PD) dà conto di uno schema di parere favorevole.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere del relatore è approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (n. 430)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, della legge 15 marzo 2017, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il senatore [LEPRI](#) (PD) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti sui tempi di erogazione

dei benefici previsti dal provvedimento in esame, di cui sottolinea l'urgenza.

Il sottosegretario BOBBA, dopo aver ricordato che la delega deve essere esercitata dal Governo entro il 23 settembre prossimo, informa che il termine per la presentazione delle domande per accedere ai benefici è fissato al 1° dicembre 2017, mentre la data di erogazione è prevista a partire dal 1° gennaio 2018.

Il presidente **SACCONI** richiama l'importanza del parere, che dovrà essere espresso entro la prossima settimana. Invita quindi la relatrice a proporre alla Commissione uno schema di parere, sulla base delle indicazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice **CATALEO** (*M5S*), premesso che il prossimo settembre si terrà un incontro tra i Ministri del lavoro del G7 sui temi dell'innovazione digitale, propone che, prima di tale appuntamento, sia auditò il ministro del lavoro Poletti per conoscere la posizione del Governo.

Il **PRESIDENTE** osserva che il Ministro del lavoro è stato ascoltato il 13 giugno scorso, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nell'ambito dell'affare assegnato n. 974 (lavoro 4.0). Assicura comunque che chiederà al Ministro un nuovo intervento sul tema, in prossimità della data dell'incontro.

POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente **SACCONI** informa che la seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già prevista per domani mercoledì 26 luglio alle ore 14, è posticipata alle ore 15. La seduta della Commissione pertanto inizierà alle ore 15,30 anziché alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2875

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha subito delle variazioni in termini di competenza connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute a necessità di assestamento in relazione sia alla nuova consistenza dei residui che alle variazioni proposte per la competenza;
valutato che le variazioni proposte per l'assestamento sono il risultato di una rigorosa valutazione da parte del Dicastero stesso;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.5. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.5.1. 14^aCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 286 (pom.) del 13/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2017
286^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2017, che reca delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la riforma organica della legge fallimentare del 1942 (applicabile agli imprenditori commerciali), per la riforma delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 (applicabile al debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta), nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie (incentrato su molte disposizioni del titolo VI del codice civile).

Dà conto, quindi, di una relativa bozza di parere favorevole con osservazioni.

In riferimento all'articolo 1, comma 2, è previsto che la delega "tiene conto" della normativa europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848, nonché di altri atti.

Al riguardo, per quanto concerne la normativa di livello primario dell'Unione europea, la formula "tiene conto" ha margini di ambiguità, adombrando per il legislatore delegato la facoltà anche di non ottemperare integralmente ai precetti europei.

Va, quindi, previsto che la delega "si conforma" alla normativa europea.

Tale formula sarebbe idonea anche a coordinare la legislazione delegata, da adottare in un anno (art. 1, comma 1), con la possibile entrata in vigore della direttiva di cui al COM(2016) 723, all'attenzione del legislatore europeo.

Quest'ultima direttiva, peraltro, appare conforme a quanto contenuto nel disegno di legge, nella prospettiva di assicurare priorità al superamento della crisi dell'impresa mediante soluzioni da adottare in continuità aziendale piuttosto che attraverso la liquidazione della stessa.

L'articolo 4 del disegno di legge consente di attivare la procedura di allerta della crisi, non solo su iniziativa dell'impreditore, ma anche su impulso di soggetti terzi rispetto all'impreditore (come gli organi di controllo o i creditori qualificati).

Tale disposto fornisce un'attuazione più completa del sistema di *early warning* di cui all'articolo 3 dalla proposta di direttiva COM(2016) 723. Questa prevede solo un accesso volontario dell'impreditore alla procedura di allerta, ma non esclude interventi di soggetti terzi, anche in base al considerando n. 16 ove si ammette che "Si potrebbero inoltre incoraggiare od obbligare, a norma del diritto nazionale, i terzi in possesso di informazioni rilevanti, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, a segnalare gli andamenti negativi".

Peraltro, in fase ascendente, questa Commissione aveva richiesto di rendere maggiormente efficace l'allerta a livello europeo con l'introduzione obbligatoria della possibilità che esso sia attivabile (anche) da un soggetto terzo rispetto all'impreditore, in considerazione della frequente riluttanza dei titolari d'impresa ad attivarsi in fase precoce rispetto alla necessità di far fronte alla situazione di dissesto. L'intervento di un soggetto terzo, in linea con l'articolo 4 del disegno di legge in esame, consentirebbe di favorire il rapido accesso alle procedure di ristrutturazione, di evitare che un intervento intempestivo possa trascinare nel fallimento anche le imprese creditrici, di evitare di accumulare debiti tributari e previdenziali e di aggravare in generale la situazione.

Infine, l'articolo 6, comma 1, lettera c), del disegno di legge prevede che possa essere introdotto un limite di durata al divieto di azioni esecutive durante la procedura di ristrutturazione. Tale previsione è distonica rispetto all'articolo 168 della legge fallimentare, ma è conforme alle previsioni dell'articolo 6 della citata proposta di direttiva.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la relatrice per l'esauriente esposizione ed apre la discussione.

Prende la parola il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*), il quale chiede lumi sull'effettiva applicabilità delle misure predisposte dal provvedimento in titolo.

Replica brevemente la relatrice, senatrice [GINETTI](#) (*Pd*), la quale ribadisce come il disegno di legge in parola preveda significativi meccanismi di intervento necessari ad ovviare, in conformità con la normativa europea, ai molteplici casi di crisi imprenditoriale.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione la proposta di parere presentata dalla relatrice ed allegata all'odierno resoconto, che è accolta dalla Commissione.

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La senatrice **GINETTI** (*PD*), relatrice, introduce il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 10 maggio 2017, il quale delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Rilevato che il disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, la relatrice sottopone all'attenzione dei Commissari un conferente schema di parere favorevole con una osservazione, attinente all'opportunità che la Commissione di merito valuti di specificare meglio, tra i principi e criteri direttivi di delega, le responsabilità degli amministratori delle società coinvolte che abbiano commesso atti pregiudizievoli con dolo o colpa.

Il **PRESIDENTE** ringrazia la relatrice per l'esauriente esposizione ed apre la discussione.

Il senatore **MOLINARI** (*Misto-Idv*), pur condividendo l'impostazione generale dello schema di parere predisposto dalla relatrice, rileva, tuttavia, l'esigenza di sottolineare la mancanza, nel disegno di legge di delega in esame, di una efficace disciplina sulla chiamata in causa del *management* responsabile dell'insolvenza di grandi imprese.

Al riguardo, la RELATRICE, nel rammentare che il compito della 14a Commissione risiede istituzionalmente nel verificare la compatibilità europea della normativa interna, consente a segnalare alla Commissione di merito di valutare la problematica sollevata dal collega Molinari.

Nessun altro Senatore chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, quindi, dopo aver accertato la presenza del numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la bozza di parere preparata dalla relatrice, con l'integrazione emersa nel corso della discussione, allegata all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

(2885) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il senatore **MARAN** (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, presentato dal Governo il 20 luglio 2017, al fine di procedere alla ratifica della Convenzione di Faro, del Consiglio d'Europa, del 2005, sul valore del patrimonio culturale per la società.

Valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore, quindi, dà lettura di un conferente schema di parere favorevole con una osservazione, riguardante l'auspicio che, per quanto riguarda gli altri impegni discendenti dalla Convenzione di Faro, oltre a quelli di cui all'articolo 13 della stessa Convenzione, lo Stato disponga di sufficienti risorse funzionali e di bilancio a legislazione vigente.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l?esauriente esposizione ed apre la discussione.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) richiama l?attenzione dei commissari su tale importante convenzione del Consiglio d?Europa, la quale attende di essere ratificata dall?Italia da lungo tempo, essenzialmente per motivi di natura finanziaria.

Proprio a tale riguardo, sollecita il relatore ad inserire, nello schema di parere da lui illustrato, l?auspicio che l?Esecutivo assicuri una soluzione complessiva di tale problema.

Il senatore [MARAN](#) (*PD*), nel ricordare che i profili finanziari dei vari provvedimenti sono notoriamente di competenza della Commissione bilancio, recepisce il suggerimento della collega senatrice come *obiter dictum* da inserire nella proposta di parere.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale necessario, mette in votazione la bozza riformulata di parere presentata dal relatore ed allegata all?odierno resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2681

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2017;

considerato che:

- il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la riforma organica della legge fallimentare del 1942 (applicabile agli imprenditori commerciali), per la riforma delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 (applicabile al debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all?attività imprenditoriale o professionale svolta), nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie (incentrato su molte disposizioni del titolo VI del codice civile) (art. 1, comma 1);
- nell?articolo 1, comma 2, si afferma che nell?esercizio della delega si deve tenere conto della normativa dell?Unione europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE, nonché dei principi della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL);
- l?articolo 2 reca i principi generali della delega, mentre l?articolo 3 reca alcuni principi specifici per i gruppi di imprese;
- l?articolo 4 contiene una significativa novità rispetto al sistema vigente prevedendo, nell?esercizio della delega, l?introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l?emersione anticipata della crisi e lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori;
- con la stessa finalità, l?articolo 5 reca principi direttivi per incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria;

- l'articolo 6 si riferisce al concordato preventivo;
- l'articolo 7 si riferisce alla "liquidazione giudiziale" che, nella terminologia del disegno di legge, sostituisce nominalmente la dizione "fallimento";
- l'articolo 8 reca principi per la procedura di esdebitazione, consistente nella liberazione dei debiti residui, all'esito della liquidazione giudiziale;
- l'articolo 9 detta principi direttivi per il riordino e la semplificazione della disciplina sul sovradebitamento;
- altri articoli riguardano i privilegi e le garanzie reali mobiliari (articoli 10 e 11), un'ulteriore delega al Governo in merito alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, di cui al decreto legislativo n. 122 del 2005 (articolo 12), i rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali, (art. 13), modifiche al codice civile (articolo 14) e la liquidazione coatta amministrativa (articolo 15); rilevato che, a livello di normativa europea:
- il regolamento (UE) n. 2015/848 disciplina questioni relative alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di insolvenza e al coordinamento delle procedure di insolvenza transfrontaliero, ma non armonizza le norme sostanziali in materia di insolvenza degli Stati membri;
- la raccomandazione 2014/135/UE invita gli Stati membri a dotarsi di procedure efficaci di pre-insolvenza per aiutare i debitori economicamente validi ad essere ristrutturati e di disposizioni sulla seconda opportunità per gli imprenditori che consentano la liberazione dai debiti entro tre anni dalla dichiarazione di insolvenza;
- è stata presentata la proposta di direttiva COM (2016) 723, che mira ad una maggiore armonizzazione tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di insolvenza delle imprese, al fine di agevolare le imprese economicamente sostenibili ("vitali") in difficoltà finanziarie, sia attraverso meccanismi di ristrutturazione precoce che evitino l'insolvenza e consentano loro di continuare a operare, sia offrendo agli imprenditori onesti sovradebitati una seconda opportunità, con l'effetto di favorire la crescita del mercato unico, il mantenimento dei posti di lavoro, gli scambi commerciali e gli investimenti transfrontalieri. Su tale proposta di direttiva la 14^a Commissione si è espressa in fase ascendente il 5 aprile 2017;
- è stato chiarito che la procedura di concordato preventivo (C. giust., 7 aprile 2016, C-546/14, *Degano trasporti*) e la procedura di esdebitazione (C. giust., 16 marzo 2017, C-493/15, *Agenzia delle entrate c. Identi*) non costituiscono, di per sé, una rinuncia generale ed indiscriminata alla riscossione dell'IVA, tributo che concorre alla formazione delle risorse proprie dell'Unione; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'articolo 1, comma 2, è previsto che la delega "tiene conto" della normativa europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848, nonché di altri atti.

Al riguardo, per quanto concerne la normativa di livello primario dell'Unione europea, la formula "tiene conto" ha margini di ambiguità, adombrando per il legislatore delegato la facoltà anche di non ottemperare integralmente ai precetti europei.

Va quindi previsto che la delega "si conforma" alla normativa europea.

Tale formula sarebbe idonea anche a coordinare la legislazione delegata, da adottare in un anno (art. 1, comma 1), con la possibile entrata in vigore della direttiva di cui al COM(2016) 723, all'attenzione del legislatore europeo.

Quest'ultima direttiva, peraltro, appare conforme a quanto contenuto nel disegno di legge, nella prospettiva di assicurare priorità al superamento della crisi dell'impresa mediante soluzioni da adottare in continuità aziendale piuttosto che attraverso la liquidazione della stessa;

- l'articolo 4 del disegno di legge consente di attivare la procedura di allerta della crisi, non solo su iniziativa dell'imprenditore, ma anche su impulso di soggetti terzi rispetto all'imprenditore (come gli organi di controllo o i creditori qualificati).

Tale disposto fornisce un'attuazione più completa del sistema di *early warning* di cui all'articolo 3 dalla proposta di direttiva COM(2016) 723. Questa prevede solo un accesso volontario

dell'imprenditore alla procedura di allerta, ma non esclude interventi di soggetti terzi, anche in base al considerando n. 16 ove si ammette che "Si potrebbero inoltre incoraggiare od obbligare, a norma del diritto nazionale, i terzi in possesso di informazioni rilevanti, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, a segnalare gli andamenti negativi".

Peraltro, in fase ascendente questa Commissione aveva richiesto di rendere maggiormente efficace l'allerta a livello europeo con l'introduzione obbligatoria della possibilità che esso sia attivabile (anche) da un soggetto terzo rispetto all'imprenditore, in considerazione della frequente riluttanza dei titolari d'impresa ad attivarsi in fase precoce rispetto alla necessità di far fronte alla situazione di dissesto. L'intervento di un soggetto terzo, in linea con l'articolo 4 del disegno di legge in esame, consentirebbe di favorire il rapido accesso alle procedure di ristrutturazione, di evitare che un intervento intempestivo possa trascinare nel fallimento anche le imprese creditrici, di evitare di accumulare debiti tributari e previdenziali e di aggravare in generale la situazione;

- l'articolo 6, comma 1, lettera c), del disegno di legge prevede che possa essere introdotto un limite di durata al divieto di azioni esecutive durante la procedura di ristrutturazione. Tale previsione è distonica rispetto all'articolo 168 della legge fallimentare, ma è conforme alle previsioni dell'articolo 6 della citata proposta di direttiva.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2831

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 10 maggio 2017;

considerato che il disegno di legge:

- delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (articolo 1);
- risulta dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati dell'articolo 15 del progetto di legge n. 3671;
- l'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale.

Tra i principi direttivi va ricordato quello per cui per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea (comma 1, lettera s). Viene, a tal fine, richiamato l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979 (cosiddetta legge Prodi), secondo il quale lo Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. L'ammontare complessivo delle garanzie non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni di euro;

ricordato che l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal citato decreto-legge n. 26 del 1979, accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico. Scopo della procedura era quello di evitare le soluzioni liquidatorie che non tenessero conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali la cui funzione essenziale era invece quella di tutelare l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito.

La legge nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi comunitari, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di

aiuti di Stato.

Le censure sono state superate nel 1999 con decreto legislativo n. 270 del 1999 (c.d. legge Prodi-*bis*), finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale e a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.

Sulla disciplina generale dell'amministrazione straordinaria contenuta nella Prodi-*bis* si è innestata la procedura speciale di ammissione immediata (cd. accesso diretto) all'amministrazione straordinaria introdotta dalla "legge Marzano" (decreto-legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 39 del 2004).

Tale disciplina è stata emanata per far fronte al *crack* Parmalat ed è stata ripetutamente modificata, sia per affrontare le esigenze dalla procedura Parmalat sia per consentirne l'applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e ILVA;

valutato come lo sforzo maggiore della riforma sia quello di dare coerenza sistematica, per unificare una disciplina stratificata su diversi interventi normativi, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale; rilevato che il disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che siano meglio specificate, tra i principi e criteri direttivi di delega, le responsabilità degli amministratori delle società coinvolte che abbiano commesso atti pregiudizievoli con dolo o colpa.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2885

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso è stato presentato dal Governo il 20 luglio 2017, al fine di procedere alla ratifica della Convenzione di Faro, del Consiglio d'Europa, del 2005, sul valore del patrimonio culturale per la società;

considerato che esso è stato adottato dalla Commissione di merito quale testo base, nell'ambito dell'esame congiunto con il disegno di legge n. 2795, su cui questa Commissione aveva espresso parere favorevole in data 17 maggio 2017;

ricordato che la Convenzione in ratifica:

- ha la finalità di promuovere una comprensione e valorizzazione più ampia del patrimonio culturale in Europa e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato, incoraggiando a riconoscere l'importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale, come contributo al benessere e alla qualità della vita;

- si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso del patrimonio culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come espressamente previsto dall'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dall'articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966;

- non impone specifici obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in esso previste, sebbene il Consiglio d'Europa, per il tramite dello *Steering Committee for Cultural, Heritage and Landscape*, ha predisposto uno specifico Piano d'azione per tradurre in pratica i principi stabiliti nel testo; ricordato, in particolare, che:

- in base all'articolo 3 della Convenzione, le Parti si impegnano a promuovere la comprensione del

patrimonio comune dell'Europa, definito come ogni forma di eredità culturale, fonte di ricordo, di comprensione, identità, coesione e creatività, nonché di ideali, principi e valori maturati nel tempo che favoriscono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto dei diritti umani, della democrazie e dello Stato di diritto;

- con l'articolo 5 le Parti si impegnano a riconoscere l'interesse pubblico del patrimonio culturale, a valorizzarlo, ad adottare disposizioni legislative che assicurino l'esercizio del relativo diritto, a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate e a promuoverne la protezione;

- l'articolo 7 dispone che le Parti stabiliscano procedure di conciliazione per dare adeguata soluzione a situazioni di valori tra loro contrastanti, considerati patrimonio culturale da parte di comunità diverse;

- con l'articolo 9 le Parti si impegnano a promuovere il rispetto dell'integrità del patrimonio culturale, assicurando che di fronte a eventuali mutamenti vi sia la piena comprensione dei valori culturali coinvolti;

- con l'articolo 10 le Parti si impegnano a promuovere e attuare il potenziale del patrimonio culturale come fattore di sviluppo economico sostenibile;

- la parte III (articoli 11-14) disciplina le forme di gestione e di responsabilità condivisa del patrimonio culturale, da parte delle istituzioni pubbliche e della società civile. In particolare, l'articolo 13 (Patrimonio culturale e conoscenza) favorisce la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione, e prevede una pluralità di azioni che le Parti si impegnano a porre in essere;

- la parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale, mentre la parte V (articoli 18-23) reca le clausole finali della Convenzione; considerato che il disegno di legge prevede misure concrete solo per le azioni di cui all'articolo 13 della Convenzione, ritenendo gli altri aspetti già sufficientemente coperti dalla normativa nazionale vigente e dalle dotazioni di bilancio esistenti. In tal senso, l'articolo 3 del disegno di legge autorizza la spesa di un milione di euro annui per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 13 della Convenzione, al fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione, rinviando ad un successivo decreto ministeriale per l'individuazione delle azioni concrete, quali per esempio borse di studio o premi alle scuole per il miglioramento dell'offerta formativa nel campo del patrimonio culturale;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:
si auspica che, per quanto riguarda gli altri impegni discendenti dalla Convenzione di Faro, oltre a quelli di cui all'articolo 13 della stessa Convenzione, lo Stato disponga di sufficienti risorse funzionali e di bilancio a legislazione vigente.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.